REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23693** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 37058, reso da **Zenobi Antonella**, in qualità di consegnataria di beni mobili del **Comune di Montefelcino** (PU) per l'esercizio finanziario **2018**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella e il P.M., in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata da Zenobi Antonella, in qualità di

consegnataria di beni mobili del Comune di Montefelcino.

2. Con la relazione d'irregolarità n. 383/2024 il magistrato istruttore ha riferito che la Zenobi ha trasmesso il conto al Comune in data 30 gennaio 2019 e, quindi, entro il termine previsto dall'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, mentre l'Ente lo ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 5/9/2019; considerato che il rendiconto dell'Ente è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 10/4/2019, ne consegue che il deposito presso questa Sezione è stato effettuato oltre il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Il conto reca la firma autografa della consegnataria Zenobi Antonella, Responsabile del Settore Finanziario, nominata con delibera di Giunta comunale n. 32 del 24/5/2017.

Il conto risulta, inoltre, parificato dalla stessa Zenobi, quale Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, in violazione del principio di alterità.

Evidenzia, ancora, il magistrato istruttore che in sede di deposito non è stata allegata la relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrà acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.

3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "*tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico*

denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ai detti agenti".

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla "gestione" (non solo alla "custodia" o "consegna") e, dall'altro lato, ai "beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che "non sussiste per i beni immobili degli enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti" (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata alla Zenobi, con nota istruttoria n. 264 del 20 febbraio 2024 è stato chiesto al Comune di Montefelcino d'indicare se la medesima funzionaria fosse stata individuata come consegnataria con "*debito di custodia*" o se

trattavasi di consegnataria con "*debito di vigilanza*".

È stato richiesto, altresì, il deposito di tutta la documentazione utile ai fini della revisione del conto (atto di nomina dell'agente contabile, lista di carico e scarico dei beni, delibera di approvazione…) e l'invio di un'ulteriore copia del conto, in quanto quella depositata risultava soltanto parzialmente leggibile.

Con nota prot. 2133 del 21 marzo 2024 l'Ente ha comunicato che: "*Il Comune non ha consegnatari con debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza*".

Successivamente, con nota del 10 aprile 2024 il Comune di Montefelcino ha depositato l'atto di nomina dell'agente contabile e la delibera di approvazione del conto.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: "*L'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario*".

Il conto presentato, infatti, comprende: attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, relativi verosimilmente a beni in uso presso il comune di Montefelcino.

Nel conto sono elencati n. 311 beni e per ciascuno di essi vengono riportati una breve descrizione, gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).

Il conto presenta una consistenza iniziale e finale di € 35.493,85.

Alla luce anche di quanto dichiarato dall'Ente con nota prot. 2133 del 21 marzo 2024, il magistrato istruttore ha affermato che l'atto depositato dalla Zenobi come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi (v. Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).

D'altronde, non sono neppure ravvisabili i presupposti previsti dall'art. 6, comma 1, e dagli artt. 11 e 23 del D.P.R. n. 254/2002.

5. All'odierna udienza, assente la Zenobi, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio di conto.

DIRITTO

1. Oggetto dell'odierno giudizio è il conto reso da Zenobi Antonella, in qualità di "consegnataria di beni mobili" del Comune di Montefelcino per l'esercizio finanziario 2018.

2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, "*non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto*".

A sua volta, l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che:

"*I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale*", a differenza di quelli con debito di custodia, di cui all'art. 11.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio

di conto.

I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso "obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

D'altro canto, lo stesso Comune di Montefelcino con nota prot. n. 2133 del 21/3/2024 ha comunicato che *"all'agente contabile Zenobi era richiesta la mera conservazione dei beni mobili ricevuti per l'organizzazione dei servizi inerenti al Settore da lei diretto, senza che fosse prevista la gestione di un magazzino o la distribuzione di beni*".

Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sulla consegnataria Zenobi un

mero obbligo di "vigilanza" ma non quello di "custodia", venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile, restando assorbite le altre irregolarità prospettate dal magistrato istruttore, tra cui quella inerente al conflitto di interessi, essendovi stata parificazione del conto da parte della stessa Zenobi, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto riguardante **Zenobi Antonella**, consegnataria di beni mobili in servizio presso il **Comune di Montefelcino** nell'anno **2018**.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 18 dicembre 2024
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini
Il Funzionario amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)